

**N. 01230/2007 REG.SEN.**  
**N. 00453/2005 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 453 del 2005, proposto da:  
Associazione Pescapnea in persona del legale rappresentante, e Bracciani  
Francesco, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Videtta, con domicilio  
eletto presso l'Avv. Graziella Delfino in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 15/6;

***contro***

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Genova,  
domiciliata per legge in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;  
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso l'Avv.  
Luigi Cocchi in Genova, Via Macaggi 21/5 - 8;

***e con l'intervento di***

C4 S.a.s. di Marco Bonfanti e C., Omer Spa, Effe Ssub Srl, Seac Sub Spa, Top Sub  
Sas, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto  
presso Graziella Delfino in Genova, via Caffaro, 4/3;

***per l'annullamento***

del D.M. 9.11.04 del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto "modifica  
dell'area marina protetta denominata Cinque Terre nella parte in cui vieta negli  
specchi d'acqua classificati C la pesca sportiva.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31/05/2007 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

L'associazione Pescapnea, avente come finalità statutaria la promozione della pesca amatoriale, e Francesco Braccini, singolo associato, hanno collettivamente impugnato il D.M. 9.11.04 del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto "modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre nella parte in cui vieta negli specchi d'acqua classificati C la pesca sportiva.

L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

Incompetenza del Ministero dell'Ambiente;

Eccesso di potere sotto vari profili.

Secondo le censure, in capo al Ministero dell'Ambiente difetterebbe la competenza in ordine alla fissazione di limiti all'esercizio della pesca sportiva, cioè sarebbe ad esso affatto preclusa la previsione di divieti specifici nelle riserve naturali protette.

L'estensione della zona protetta (sub C), ove è interdetta la pratica sportiva, sarebbe inoltre immotivata e affetta da intrinseca contraddittorietà in presenza di altre attività che invece incidono sull'ecosistema che si intende proteggere.

Sono intervenuti ad adiuvandum le società in rubrica indicate.

Il Ministero dell'Ambiente e l'Ente Parco Cinque Terre si sono costituiti in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, instando nel merito per la sua infondatezza.

Respinta la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. n. 274/05),

alla pubblica udienza del 4.05.06 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

L'associazione Pescapnea, avente come finalità statutaria la promozione della pesca amatoriale e Francesco Braccini, ad essa associato, hanno collettivamente impugnato il D.M. 9.11.04 del Ministero dell'Ambiente avente ad oggetto

“<sup>1</sup>modifica dell’area marina protetta denominata Cinque Terre nella parte <sup>∞</sup>in cui vieta negli specchi d’acqua classificati C la pesca sportiva.

Si lamenta la carenza di competenza in capo al Ministero dell’Ambiente nella materia della fissazione di limiti all’esercizio della pesca sportiva: la previsione di divieti specifici nelle riserve naturali protette sarebbe oramai attribuita agli enti locali.

Inoltre, l’estensione della zona protetta (sub C), ove è interdetta la pratica sportiva, sarebbe, oltre che immotivata, affetta da intrinseca contraddittorietà in presenza di altre attività che, esse sì, invece incidono sull’ecosistema che si intende proteggere.

Il ricorso è inammissibile.

Né l’associazione ricorrente né il singolo associato hanno provato la legittimazione attiva al gravame.

La condizione processuale in questione, contrariamente a quanto suppongono i ricorrenti, non scaturisce affatto in presa diretta dall’asserita finalità statutaria dell’associazione teleologicamente diretta “alla promozione della pratica amatoriale della pesca sportiva”.

La genericità dello scopo perseguito, affrancato da ogni altro utile riferimento per circoscriverne la portata e renderlo dunque concreto, non è tale da individuare una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla generalità di quanti, potenzialmente pregiudicati dal decreto ministeriale, possano indiscriminatamente agire in giudizio.

In particolare risulta per tabulas che l’associazione con sede in Torino non ha alcun stabile collegamento con il territorio su cui incide l’atto impugnato; nulla è detto in ordine ad una eventuale situazione di fatto – magari in via di consolidazione – relativa all’effettivo e costante esercizio della pratica sportiva della pesca nello specchio d’acqua per cui è causa; né l’associazione ha dimostrato di avere in qualche misura o modo partecipato al procedimento amministrativo che ne occupa.

Insomma non è stato dedotto né allegato nessun criterio utile a differenziare l’interesse fatto valere dall’associazione da quello di qualsiasi altro pescatore.

Né è a dire che si verte in materia di tutela dell’ambiente ove è riconosciuta estensivamente la legittimazione al ricorso in capo alle associazioni.

Detta legittimazione infatti è circoscritta alla tutela dell’ambiente, cioè ad un ordine di interessi assiologicamente antitetico a quello fatto valere in ricorso: si censura l’opzione, adottata per tutelare l’ecosistema, volta ad estendere l’area nella quale è preclusa la pesca sportiva.

I medesimi argomenti valgono per escludere legittimazione attiva dell’altro (persona fisica) ricorrente che ha promosso il ricorso nell’esclusiva veste di singolo associato.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31/05/2007 con l'intervento dei signori:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE